

**RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ARTICOLO 20 D.LGS 175/2016**

PARTECIPAZIONI DIRETTE

RAVENNA HOLDING S.P.A.

Progressivo società partecipata:	1
Denominazione società partecipata:	Ravenna Holding S.p.a.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Strumento organizzativo degli enti soci mediante il quale l'ente locale partecipa nelle società, anche di servizio pubblico locale, rispondenti ai modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria, al fine di garantire l'attuazione coordinata ed unitaria dell'azione amministrativa nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, nel perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui l'ente stesso è portatore.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	X

Per le motivazioni relative al rispetto dei vincoli di scopo di cui al comma 1 dell'articolo 4 del TUSP (D.Lgs. 175/2016), e la riconducibilità ad una delle attività di cui ai commi 2 e seguenti, si richiamano le considerazioni già indicate nella revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 24 dello stesso TUSP, riprese anche nei successivi piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni (con riferimento alla situazione al 31/12/2017, al 31/12/2018 e al 31/12/2019) predisposti ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 175/2016.

Ad integrazione delle richiamate analisi, si evidenzia che il citato D.Lgs. 175/2016, all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente le società capogruppo, avvalorando il modello della holding già in uso nella prassi amministrativa per la partecipazione indiretta da parte dell'ente locale. Tale espressa previsione rafforza la certezza che sia assolto per tali società il c.d. vincolo di scopo di cui all'art. 4 comma 1 del TUSP. Il secondo comma dello stesso articolo richiede che l'oggetto sociale sia riconducibile a determinati settori (c.d. vincolo di attività) ed enuncia alcuni casi espressi in cui tale correlazione si verifica "ex lege" (tra i quali quello di cui alla lettera d) per quanto qui di interesse).

Tale elencazione peraltro non può considerarsi esaustiva, tanto che i commi successivi al 2 dello stesso articolo 4 prevedono altre fattispecie di attività specificamente ammesse.

Il comma 5 dell'art. 4 prevede appunto una disposizione specifica relativa alle società holding, e potrebbe autonomamente far ritenere che le società "che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali" assolvono al vincolo di scopo, e costituiscono, in quanto tali, partecipazioni legittimamente detenibili dagli enti locali.

Le holding partecipate dagli enti locali hanno un oggetto sociale tipico e pare oggi superata le tesi in base alla quale esse rappresentano meri mezzi indiretti di gestione delle attività delle società partecipate. Dunque la holding di partecipazione degli enti locali pare correttamente

inquadabile come una società con oggetto di prevalente natura finanziaria che produce servizi per la gestione delle partecipazioni, con un proprio oggetto autonomo svincolato da quello delle proprie partecipate. (in tal senso si veda anche il documento del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili "Holding degli enti locali, attività finanziaria e modelli di governance" 2010).

La natura servente (strumentale) della società holding non dipende da contratti di affidamento in house per la prestazioni di servizi, ma è insita nella stessa società in quanto nell'oggetto sociale dello statuto si prevede la detenzione e gestione delle partecipazioni sociali.

La partecipazione alla società holding per gli enti soci è tra l'altro funzionale all'attuazione dello schema del c.d. in house a cascata pluri partecipato, rappresentando la società capogruppo il luogo dell'esercizio del controllo analogo congiunto anche sulle società "figlie", in quanto gli enti partecipando agli organismi di tale società assumono in modo coordinato le decisioni sugli obiettivi, sulle strategie e sulle operazioni più importanti che compiranno anche le società indirettamente controllate caratterizzate da tale modello di governance.

Il TUSP individua e definisce in varie disposizioni il ruolo delle società holding, codificando la possibilità di partecipazione indiretta, che si verifica quando una società è partecipata per il tramite di una società od organismo controllati da parte di una Pubblica Amministrazione.

Si richiamano in particolare i seguenti aspetti:

- viene definito il modello dell'in house cosiddetto "a cascata", cioè dell'affidamento in house a società partecipata tramite una holding. Esplicitamente il controllo analogo infatti "può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante";
- il divieto di costituire nuove società da parte di quelle che autoproducono beni o servizi strumentali "non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti".

La struttura di governance incentrata sulla Holding può rappresentare anche un'efficace modello di attuazione del sistema di controllo delle partecipate previsto anche nell'art. 147 quater del TUEL.

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni, nel più ampio processo su scala romagnola, e l'ingresso nella compagine societaria prima dei Comuni di Cervia e Faenza (2011), poi della Provincia di Ravenna e del Comune di Russi (2015), hanno innovato significativamente la struttura e la governance della Società, ampliandone la sfera di azione (holding pluripartecipata). Le operazioni straordinarie avvenute a partire dal 2011, in una logica di semplificazione e razionalizzazione, hanno modificato la struttura patrimoniale (con la fusione per incorporazione di due società dotate di ingente patrimonio immobiliare in particolare relativamente a reti idriche) ed economica rispetto alla sua costituzione.

Ravenna Holding è società pienamente rispondente al modello c.d. "in house", essendo presenti i tre requisiti del:

- a) capitale totalmente pubblico;
- b) esercizio di un controllo analogo da parte degli Enti soci, con influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti della società;
- c) maggior parte dell'attività svolta in relazione alla sfera dei soci.

La società svolge il 100% della propria attività per il perseguimento delle finalità istituzionali degli Enti Soci.

Lo statuto societario è stato modificato nel corso del 2018 per adeguarne le previsioni al Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., effettuandone una revisione organica e complessiva, con l'inserimento di prescrizioni dirette a

rafforzare l'efficacia degli strumenti fondamentali di governance e di controllo sulle società partecipate e valorizzare la partecipazione pubblica.

La revisione statutaria è stata accompagnata dall'aggiornamento della convenzione ex articolo 30 del TUEL, per ragioni di coordinamento ai fini dell'efficace disciplina della governance relativa all'esercizio del controllo analogo, anche congiunto, sulle società partecipate operanti secondo il modello *in house providing* nonché, più in generale, ai fini dell'esercizio attraverso Ravenna Holding di poteri di indirizzo e controllo su tutte le società del Gruppo.

La Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, in sede di esame della ricognizione straordinaria delle partecipazioni degli enti soci di Ravenna Holding S.p.A., con delibera n 90/2018/VCGO adunanza del 10/4/2018 relativa alla ricognizione straordinaria del Comune di Ravenna ha rilevato il mancato pieno adeguamento delle disposizioni statutarie concernenti l'organo amministrativo, che prevedevano che la società potesse essere amministrata indifferentemente da un amministratore unico o da un organo collegiale composto da cinque membri (di cui tre nominati dal Comune di Ravenna), alle previsioni di cui all'art.11, commi 2 e 3, del T.U. n. 175 del 2016, secondo le quali la regola dell'amministratore unico può essere derogata sulla base di una motivata delibera assembleare sussistendo specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto dell'esigenza di contenimento dei costi.

L'art. 16 3° comma del D.Lgs. n. 175/2016 prevede che l' 80% del fatturato sia svolto nello svolgimento dei compiti affidati dagli enti locali. L' art. 4 dello Statuto tratta per converso le attività fino al 20% residuo da autorizzarsi dall'Assemblea al fine di conseguire economie di scala o recuperi di efficienza. Si tratta unicamente di due prospettive diverse, fermo restando che entrambe sono integrate dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016. Potrà nel caso essere disposta variazione in sede della prossima modifica statutaria utile.

Dal 2012 si è assistito alla progressiva centralizzazione dei servizi in capo alla holding, concentrando le attività delle società del c.d. gruppo ristretto - Aser Srl, Azimut S.p.a., Ravenna Farmacie Srl, Ravenna Entrate S.p.a. - sulla gestione operativa dei servizi affidati. L'organizzazione adottata consente di assicurare adeguate condizioni di funzionalità delle attività, garantendo indirizzi e comportamenti comuni nel rispetto della complessa normativa di settore e connessa ai vari servizi gestiti dalle società. Al contempo si predispone concreto strumento per il controllo civilistico e quello pubblicistico (art. 147 quater del T.U. E.L.) di supporto agli enti locali e si perseguono significative economie di scala. Le sinergie organizzative del gruppo impostate da Ravenna Holding S.p.a. hanno rilevanza sul contenimento della spesa per la capogruppo e le società partecipate.

La centralizzazione delle attività comprende anche il coordinamento attuativo anticorruzione per tutto il gruppo, in chiave di prevenzione dei fenomeni di "malagestio". Di rilevante importanza è l'adozione nel 2021 del primo bilancio di sostenibilità di Ravenna Holding al cui interno sono ampiamente trattate le tematiche sopraindicate. La società non è tenuta all'adozione del report, ma ha ritenuto di adottarlo in autolimitazione. Il bilancio è pubblicato sul sito della società alla sezione "società trasparente" al link "Bilanci".

A differenza delle pubbliche amministrazioni, i costi di una società vanno necessariamente intesi in rapporto alla capacità della stessa di produrre utili. Tutte le società del c.d. gruppo ristretto hanno prodotto nel quinquennio 2017-2021 utili in ogni annualità (come evidenziato nel paragrafo 03.02. delle schede delle singole società). In tale contesto generale gli enti locali adottano obiettivi ed indicatori (sia di carattere economico che operativo) anche in applicazione a quanto disposto dall'art. 19 comma 5° del D.Lgs. n 175/2016 al fine di valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza, anche con riferimento al contenimento del costo del personale e tendendo ad un equilibrato rapporto tra costi complessivi ed utile netto.

REQUISITI *ARTICOLO 20, COMMA 2* TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2021

Numero medio dipendenti	18
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	3
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	€ 1.163.278,00
Compensi amministratori	€. 141.440,00
Compensi componenti organo di controllo (compreso società di revisione)	€.55.637

RISULTATO D'ESERCIZIO	Bil. Civilistico	Bil. Consolidato
2021	13.294.373	14.950.057
2020	14.009.144	10.776.222
2019	14.586.513	16.565.402
2018	12.622.412	14.714.741
2017	9.975.080	11.068.118

FATTURATO	Bil. Civilistico	Bil. Consolidato
2021	19.544.584	109.789.146
2020	20.001.237	102.102.290
2019	20.637.352	108.458.834
FATTURATO MEDIO	20.061.058	106.783.423

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. e);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e);
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire il pieno equilibrio economico-gestionale. In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, coerenti con le singole fattispecie societarie e relativi anche alla gestione del personale, alla Holding e alle società operative, assegnati direttamente dagli enti locali soci e recepiti/previsti nei budget delle società.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).

Sostenibilità economico-finanziaria

Tra gli indicatori di carattere economico, oltre quelli di redditività (individuati sul EBITDA - MOL, utile netto, Roe), appaiono particolarmente mirati ad una politica di controllo dei costi, quelli di efficienza ed economicità misurati, oltre che sulle singole società, anche nel bilancio consolidato di gruppo, come sotto indicati.

Indicatori di efficienza ed economicità	OBIETTIVO	RISULTATO 2019	RISULTATO 2020	RISULTATO 2021
% Incidenza della somma dei costi operativi esterni (servizi e godimento beni di terzi)* e del costo del personale** su ricavi***	<= 28,5%	28,42	26,95%	26,94%
Rapporto Costi Operativi Esterni (Servizi e godimento beni di terzi)* su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<= 1,5	0,8	1,2	0,8
Rapporto costo del personale** su Utile ante imposte e ante partite straordinarie	<=2,0	1,1	1,8	1,3

* Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio al netto del costo del service con Ravenna Holding e degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti.

**I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali.

***Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione.

Gli obiettivi stabiliti dagli enti locali per Ravenna Holding e le varie società ed il livello del loro raggiungimento sono consultabili nella documentazione di cui al link "*Bilanci*" della sezione "*Società trasparente*" delle singole società. Su tali presupposti si ritiene ragionevolmente che, nelle condizioni date, non vi sia la necessità di disporre specifiche ed ulteriori misure per il contenimento dei costi della capogruppo e delle società del c.d. gruppo ristretto (art. 20 comma 2 lett. f del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.).

Ravenna Holding attribuisce assoluta centralità al mantenimento di una corretta dinamica dei flussi finanziari, e al mantenimento nel tempo di una Posizione finanziaria netta equilibrata. L'ambito finanziario non può che essere considerato nel suo insieme all'interno del Gruppo, in quanto i rapporti finanziari sono gestiti prevalentemente attraverso il Cash pooling, che consente di evitare possibili squilibri finanziari di breve

periodo riconducibili alle singole realtà aziendali facenti parte del Gruppo, mentre da anni la gestione degli investimenti rimane in capo alla holding. A conferma di ciò si rileva che anche all'interno del Programma della valutazione del rischio di crisi (ai sensi dell'art. 6 comma 2 del TUSP), si è ritenuto corretto individuare per la sola società capogruppo (in una logica di consolidato) indicatori di solidità finanziaria quali: rapporto PFN/MOL (Coverage), PFN/PN (Leverage), ICR (Interest coverage ratio) e il DSCR (Debt Service Coverage Ratio).

I vantaggi dell'accentramento delle risorse monetarie e della gestione unitaria della tesoreria sono molteplici. Prima di tutto una migliore gestione dei flussi finanziari a livello di gruppo, mediante l'allocazione delle risorse finanziarie delle società con disponibilità in favore delle altre "consorelle", che ha consentito di annullare le diseconomie connesse alla contestuale presenza di saldi attivi e passivi in capo alle società. Evidenti, pertanto, sono le potenzialità in termini di contrazione del margine di indebitamento complessivo del gruppo. Inoltre, la verifica costante delle disponibilità finanziarie attraverso il cash pooling, porta ad una visione d'insieme della situazione finanziaria, e consente di realizzare un monitoraggio puntuale dell'effettivo fabbisogno finanziario del gruppo, attivando una gestione proattiva dello stesso.

La possibilità di disporre di una buona solidità strutturale, derivante anche dall'efficace gestione finanziaria, ha permesso a Ravenna Holding, grazie alla sua "affidabilità" finanziaria, di intraprendere una serie di operazioni per soddisfare le esigenze dei Soci. In particolare, è stato possibile accedere a nuovi finanziamenti per gli investimenti programmati, a condizioni particolarmente vantaggiose, strettamente e funzionalmente collegate ad operazioni di rinegoziazione di altri finanziamenti per alleggerire i flussi finanziari in uscita.

Con riferimento all'art. 4 comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e rinviando nel caso ad ulteriore dettaglio, si evidenzia che l'"oggetto sociale" identifica nello statuto delle società a partecipazione pubblica la relazione strumentale con i soci nell'ambito dello schema in house e prescinde, nella sua qualificazione ontologica, dalla semplice enumerazione delle "attività" che la società svolge o può potenzialmente svolgere. L'esclusività dell'oggetto non coincide nel TUSP con il necessario esercizio di un'unica attività, dovendosi rilevare come "l'oggetto sociale esclusivo" richiamato nell'articolo 4, comma 5, non possa che essere letto in collegamento (almeno logico) al comma 4, relativo alle società in house che ammette, letteralmente, come "oggetto sociale esclusivo" l'esercizio di "una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2".

Non risultano pertanto sovrapponibili i concetti di attività e oggetto, che anzi si differenziano in modo significativo, per cui la pluralità di attività esercitate (purché tutte conformi all'articolo 4 comma 4) non sia in contrasto con l'esclusività dell'oggetto di una società in house (secondo l'interpretazione ricostruita che pare ampiamente coerente con la lettera e con la lettura sistematica del TUSP).

L'eventuale costituzione di una (o più) "nuova" e autonoma società "patrimoniale", controllata dalla holding stessa, formalmente ammissibile, si porrebbe in contrasto con il processo di semplificazione societaria intrapreso, con effetti, per certi versi paradossali, di perdita di parte dell'efficienza ottenuta. D'altronde la lente interpretativa delle disposizioni non può che essere ispirata dal citato principio di cui al comma 2 dell'art. 1 del D. Lgs. n. 175/2016 "*Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.*"

In tale logica si è valutato coerente e opportuno confermare la scelta di aggregare attività per molti aspetti simili, con l'obiettivo di piena valorizzazione delle potenzialità della holding, concentrando sulla stessa attività coerenti ed omogenee, e massimizzando attraverso l'efficienza e la flessibilità della sua struttura il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione, confermando rilevanti economie. In tale ambito è stato, tra l'altro, perimetrata nello Statuto la possibilità per la società di svolgere attività di natura immobiliare, rafforzandone il collegamento con le finalità istituzionali degli Enti, anche alla luce dell'articolo 4 del TUSP, e pertanto circoscrivendola ad immobili di proprietà degli enti soci o della società, e da destinarsi in ogni caso ad attività di interesse (in senso ampio) degli stessi.

Infine per completare il quadro di gestione di Ravenna Holding si precisa che la medesima società ha perseguito e persegue una politica di costante contenimento dei compensi degli organi amministrativi delle società in controllo pubblico nell'ambito complessivo del consolidamento, rispettosa della normativa vigente. Nell'attuale contesto si tratta di un impegno particolarmente rilevante per la ineludibile necessità di assicurare al contempo organi amministrativi complessivamente adeguati rispetto alla notevole complessità - e conseguente responsabilità - connessa alla gestione di tale tipologia di società. Politica di contenimento che si amplia alle intere strutture e si incrocia direttamente con la scelta di una ridotta struttura dirigenziale (è presente un solo Direttore Generale nelle cinque società del gruppo ristretto, nonostante la figura sia prevista in vari statuti) incrementando impegno quotidiano, competenze e responsabilità degli amministratori muniti di deleghe (con conseguenti riduzioni di spesa).

Mantenimento della partecipazione:

La holding garantisce ai soci enti locali qualità e coordinamento nella gestione amministrativa e finanziaria delle partecipazioni, e la possibilità di impartire indirizzi alle società operative e verificarne il rispetto. Il sistema di controllo sulle società partecipate (oggi rafforzato dal testo unico) pur rimanendo in capo a "strutture proprie degli enti locali che ne sono responsabili", si avvale del un ruolo operativo fondamentale della holding.

La holding rappresenta, pertanto, un efficace strumento per la programmazione e il controllo delle partecipate degli enti locali in quanto:

- opera con meccanismi di governance attuati con il controllo analogo e pertanto l'ente locale non perde proprie prerogative per effetto dell'allungamento delle catena di comando ma, il caso del modello romagnolo forlivese ne è un esempio, ne perfeziona le modalità di attuazione;
- provvede a elaborazioni a supporto dell'ente locale, che risulta quindi agevolato nell'esercizio di un dovere/potere che rimane di esclusiva competenza delle strutture interne di quest'ultimo: si pensi al bilancio consolidato, il controllo accentrato della finanza di gruppo, l'accentramento nella holding delle funzioni di staff delle controllate.

La presenza della holding capogruppo consente un approccio più efficace per integrare gli strumenti di governo societario con i nuovi adempimenti, come previsti dall'art. 6 del TUSP, che se appaiono ispirati a corretti principi di governance societaria, rappresentano altresì sfide importanti, in particolare per le realtà di non grandi dimensioni, e richiedono professionalità specifiche non sempre disponibili.

Appare evidente il ruolo fondamentale che la società capogruppo può esercitare. La presenza della holding consente di dare attuazione ai sempre più numerosi e complessi adempimenti normativi in modo coordinato, eventualmente con la centralizzazione di alcune attività, fornendo supporto e assistenza alle società figlie in materie di non agevole gestione. Tale opportunità può rappresentare un fattore determinante in termini di efficacia ed effettività, risultando più semplice presidiare tali problematiche in maniera centralizzata e in una logica di gruppo, con personale che può essere qualificato e aggiornato.

Si evidenzia a tal proposito il fondamentale ruolo di Ravenna Holding e l'importanza dell'attività tesa a dare attuazione anche in tutte le società del gruppo ristretto, alle procedure per il pieno rispetto delle norme pubblicistiche, con il presidio in particolare delle attività legate al modello organizzativo ex D.Lgs 231/2001, alla trasparenza e alla prevenzione della corruzione. In particolare il presidio dell'attività contrattuale approcciato in una prospettiva di gruppo, è centrale in una logica di prevenzione dei fenomeni corruttivi, e si relaziona quindi strettamente con le azioni ed i protocolli previsti all'interno del Modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e del Piano Anticorruzione sia della società capogruppo che delle controllate.

Il bilancio consolidato della Holding costituisce in particolare uno strumento molto utile, consentendo in prospettiva una notevole semplificazione a servizio dell'ente locale socio nel presentare la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale del «Gruppo Ente Locale» come unica entità distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono, attraverso un unico documento che sintetizza gli andamenti economico-patrimoniali di tutte le società nel perimetro di consolidamento. La redazione di un consolidato della capogruppo previene, anche grazie alla grande solidità patrimoniale e finanziaria, eventuali impatti sui bilanci degli Enti.

Conclusione:

- Il D.Lgs. 175/2016 (TUSP), all'art. 4 comma 5, legittima esplicitamente la presenza delle holding. L'attività della società Ravenna Holding S.p.A. è in ogni caso direttamente riconducibile ad una delle categorie indicate nell'articolo 4 comma 2 del TUSP e necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente.
- La società Ravenna Holding S.p.A. non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), pertanto non si ravvisa la necessità di individuare azioni di riassetto per la sua razionalizzazione.

Posto, pertanto, il rispetto dei parametri sopra indicati si prevede di mantenere la partecipazione societaria.

TE.AM S.r.l

Progressivo società partecipata:	2
Denominazione società partecipata:	TE.AM. S.r.l.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Società degli assets - Amministrazione e gestione reti ed impianti servizio idrico integrato, ed impianti connessi;

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Società a partecipazione pubblica

Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016. La società, inoltre, sempre sulla base di convenzione con ATERSIR ha finanziato, iscrivendole a patrimonio, investimenti nel settore idrico e dei rifiuti (realizzazione di isole ecologiche).

Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale ARERA trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

TE.AM. è inoltre affidatario del servizio di gestione del Canile intercomunale, dell'infermeria feline e di gestione delle colonie feline degli enti locali soci ad eccezione del Comune di Russi.

Oltre l'80% del fatturato è relativo ai servizi per gli enti locali soci come evidenziato nel prospetto che segue con riferimento all'esercizio 2021:

	2021
RICAVI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	€ 648.972,00
RICAVI E TARIFFE GESTIONE CANILE E INFERMERIA FELINA	€ 286.098,67
RICAVI DIVERSI (non derivanti da attività nei confronti dei soci - Locazione immobili di proprietà)	€ 39.000,00
TOTALE FATTURATO 2021	€ 974.070,67
% fatturato per attività di interesse generali e strumentali nei confronti di enti soci	96,00%
% fatturato per attività nei confronti di terzi	4,00%

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2021

Numero medio dipendenti	0
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale (voce B9 Bilancio)	€ 0,00
0Compensi amministratori	€ 0,00
Compensi componenti organo di controllo (compreso società di revisione)	€ 0,00

	2021	2020	2019
CAPITALE SOCIALE	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00
CAPITALE NETTO	€ 84.905.360,00	€ 85.207.478,00	€ 85.441.277,00
UTILE/PERDITA	-€ 302.117,00	-€ 233.799,00	-€ 230.463,00

FATTURATO	
2018	€ 1.154.460,56
2019	€ 1.107.757,00
2020	€ 1.030.464,00
2021	€ 984.962,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2018	€ 1.376.248,13
2019	€ 1.351.881,00
2020	€ 1.107.757,00
2021	€ 1.331.252,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

In merito ai requisiti di cui all'articolo 20 del D.lgs. 175/2016 **si segnalano le seguenti criticità**, già evidenziate in sede dei precedenti piani di razionalizzazione, che tuttavia, si reputa non inficiano la possibilità condizionata di detenere la società:

- **Il fatturato medio degli ultimi 3 esercizi** è pari ad € 1.041.061 è superiore al limite di un milione di euro previsto dall'articolo 20 comma 2 lettera d) del TUSP. Si segnala che i canoni del servizio idrico integrato, al netto di quanto verrà evidenziato successivamente sull'accoglimento della motivata istanza ad ARERA per la modifica del sistema tariffario, sarebbero stati destinati ad esaurirsi nel medio periodo, in quanto legati alle quote di ammortamento dei cespiti affidati al gestore;
- **Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti** (Articolo 20 comma 2 lettera b) – Come descritto in sede di piano di razionalizzazione straordinaria, e successivamente in occasione dei piani annuali di revisione ordinaria, la società a seguito della modifica statutaria avvenuta nel mese di dicembre 2011 è amministrata da un amministratore unico che fin da quell'anno svolge l'attività a titolo gratuito, e gran parte delle attività di carattere amministrativo e tecnico sono svolte da personale degli enti soci (o dell'Unione dei Comuni a cui gli enti aderiscono), piuttosto che da personale dipendente, direttamente assunto. Essendo prestazioni che non comportano costi per la società, non vi è evidenza di tale impiego nei bilanci della stessa.

La natura dell'attività, che è prevalentemente legata alla proprietà degli assets del servizio idrico integrato, affidati in gestione a seguito di gara indetta dall'agenzia d'ambito, è tale per cui la presenza di un dipendente avrebbe comportato costi di gestione, che avrebbero gravato ulteriormente sulla situazione economica della società. Si è reputato che l'assenza di dipendenti, pur sostituita da prestazione gratuite, come evidenziato sopra, rappresenti un fattore positivo e non sintomo di ente privo di attività e non necessario per i soci.

- **Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (Art. 20 comma 2 lettera e)):** Come evidenziato anche nei precedenti piani di revisione e come sarà ulteriormente descritto in seguito, la società fin dal 2006 è sempre stata in perdita. La società è da considerarsi di interesse generale (gestione delle reti del servizio idrico integrato), per cui si ritiene che la problematica delle ripetute perdite, vada analizzata soprattutto nel più ampio contesto della sostenibilità economica finanziaria nel medio lungo periodo. In seguito, in modo analogo a quanto fatto nelle relazioni ai piani di razionalizzazione dei precedenti esercizi, si farà ampia disamina delle prospettive future della società, con particolare riferimento alle cause ed alle azioni poste in essere per limitare o azzerare le perdite.

Interventi da attuarsi ai sensi del D.lgs 175/2016:

La società è da considerarsi ad interesse generale, ai sensi dell'articolo comma 2 lettera a) del D.lgs. 175/2016, in quanto gestisce le reti del servizio idrico integrato.

La società a partire dal 2011 è stata oggetto di importanti interventi di razionalizzazione che sono proseguiti anche nel corso degli esercizi successivi:

La società nel mese di dicembre 2011, su impulso degli enti locali soci, ha modificato il proprio assetto di governance ed è stata trasformata da Società per azioni a società a responsabilità limitata, forma giuridica ritenuta più idonea alle dimensioni societarie. Tale scelta, oltre che dettata dalla volontà di modificare la governance, con un rafforzamento del controllo analogo da parte dei soci pubblici, è stata determinata dall'esigenza di ottenere una forte razionalizzazione dei costi, stante il fatto che i ricavi derivanti dalla gestione dell'attuale core business (società degli assets - Servizio idrico integrato) sono fissati per legge. Il precedente consiglio di amministrazione è stato sostituito con un amministratore Unico a cui non viene corrisposto alcun compenso e la gestione amministrativa, tecnica e contabile viene svolta utilizzando personale dell'Unione dei comuni della Bassa Romagna, nell'ambito della propria attività ordinaria, senza compensi aggiuntivi. La scelta di non utilizzare personale dipendente in carico alla società è stata fatta sempre nell'ottica di razionalizzazione dei costi. La razionalizzazione dei costi costituisce obiettivo anche per gli esercizi 2023 e successivi, pur avendo attuato una compressione dei costi amministrativi al livello massimo possibile.

Per quanto riguarda le perdite reiterate, si rimarca nuovamente come queste siano causate esclusivamente dalle modalità di determinazione per legge della tariffa che non remunera tutti i cespiti del patrimonio affidato ad HERA S.p.A. La società, da un punto di vista finanziario, è sana, in quanto produce flussi positivi di cassa che le hanno consentito di effettuare investimenti nel servizio idrico e rifiuti per oltre 3 milioni di euro. Gli interventi di razionalizzazione effettuati a partire dal 2011 ad oggi hanno generato risparmi complessivi di costi per oltre 1 milione di euro, ma è evidente che non è sufficiente a generare risultati economici positivi. I motivi, di tali perdite, come più volte evidenziato, sono da ricercarsi nella impossibilità dei canoni del servizio idrico integrato a coprire i costi per ammortamento dei cespiti concessi in affitto e comodato al gestore (Come da convenzioni con ATERSIR). Il problema è analogo a gran parte delle società degli assets del territorio romagnolo. Le reti di proprietà sono gestite con affidamento ad HERA S.p.A., regolato attraverso apposita convenzione da parte dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) ai sensi dell'articolo 16 comma 1 del D.lgs 175/2016.

Tutte le tariffe ed i canoni percepiti, in relazione agli assets (sia di provenienza dal patrimonio degli enti locali, che realizzati direttamente da TE.AM.) affidati al gestore sono determinati da ATERSIR e dall'Autorità nazionale trattandosi di servizio pubblico che trova remunerazione nelle tariffe dell'utente finale del servizio.

La motivazione della mancata remunerazione di parte dei cespiti del servizio idrico integrato, causa delle perdite di Te.Am, come anche di tutte le società analoghe sul territorio romagnolo, è da ricercarsi, come sopra brevemente illustrato, nella modalità con cui furono costituite tali società e nella normativa di settore intervenuta.

Si evidenzia di seguito, sinteticamente, come si è addivenuti all'attuale situazione regolatoria dei canoni:

In merito alla definizione dei corrispettivi dei beni di proprietà degli Enti Locali (rimasti nella proprietà dei medesimi), la cronologia delle fonti normative vede prima la DGR .1550/2003 da cui si desumeva la quantificazione del canone commisurato alle eventuali rate dei mutui ancora in essere (quota capitale e interesse); successivamente è intervenuto l'art.153 del DLgs n.152/2006 di cui si riporta di seguito la stesura iniziale del 2006, dal momento che tale articolo è stato successivamente modificato nel 2014:

ART. 153 (dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico integrato)

1. Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.

2. Le immobilizzazioni, le attività e le passività relative al servizio idrico integrato, ivi compresi gli oneri connessi all'ammortamento dei mutui oppure i mutui stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto in conto capitale e/o in conto interessi, sono trasferite al soggetto gestore, che subentra nei relativi obblighi. Di tale trasferimento si tiene conto nella determinazione della tariffa, al fine di garantire l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica.

Il comma 1 di tale articolo è esplicitamente riferito alle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali dei quali la norma dispone chiaramente l'affidamento del bene in concessione al gestore del servizio, a titolo gratuito: tale gratuità conseguiva dall'assunto che gli oneri gravanti su detti beni, quali ad esempio i mutui, dovessero essere trasferiti al gestore, tenuto a subentrare nei relativi obblighi.

Tuttavia all'atto pratico, **i soggetti intestatari dei mutui gravanti sui beni dei Comuni nella maggior parte dei casi sono rimasti i comuni stessi e quindi il gestore riscuote tramite la tariffa l'ammontare di tali mutui, che corrisponde direttamente alle singole amministrazioni** affinché possano provvedere al relativo pagamento.

In applicazione del summenzionato art.153, in sede di quantificazione del canone di spettanza delle società patrimoniali quali Ravenna Holding, Team, Con.Ami e Unica Reti -, le ex Autorità d'ambito provinciali stabilirono di non valorizzare né in termini di ammortamento né di remunerazione del capitale i conferimenti degli assets idrici di proprietà dei comuni soci avvenuti direttamente sul patrimonio delle società patrimoniali dopo la rispettiva costituzione: l'unica componente in tariffa riconosciuta dal regolatore fu il valore dei mutui accessi dai Comuni gravanti sui beni e trasferiti alla patrimoniale assieme alla proprietà dei medesimi.

Pertanto per i beni conferiti dai Comuni alle Patrimoniali, non gravati da mutui preesistenti, ma rilevanti sul Conto Economico della società attraverso il relativo ammortamento, non fu riconosciuto in tariffa alcun corrispettivo.

Va tuttavia sottolineato che una diversa valorizzazione economica di detti beni e il relativo immediato riconoscimento in tariffa già dai primi anni 2005/2008, avrebbe certamente prodotto, soprattutto nei primi anni di applicazione dei Metodi tariffari previgenti (Metodo Normalizzato prima e Metodo Tariffario Regionale dal 2006), incrementi tariffari significativi.

Per quanto sopra illustrato, è chiaro che, nonostante la razionalizzazione operata la società non riesca ad ottenere l'equilibrio economico, mentre la situazione patrimoniale e finanziaria è solida, anche alla luce del fatto che il gestore del servizio a cui sono affidate le reti idriche, esegue tutte le manutenzioni a suo carico e che, al termine della concessione dovrà retrocedere finanziariamente le quote accantonate a titolo di ammortamento che al 31/12/2021 ammontano ad € 20.874.672.

In sede di revisione straordinaria e dei piani di razionalizzazione periodica si è valutata la possibilità di mantenimento, ma nel contempo di mettere in atto tutti gli interventi possibili per superare e risolvere le criticità sopra delineate.

In sede di documento unico di programmazione uno degli obiettivi che i comuni hanno individuato ed assegnato alla società consiste nella realizzazione di un progetto straordinario di ristrutturazione aziendale. Tale progetto, da anni allo studio, è comune a tutte le società degli assets del servizio

idrico integrato dell'Area Romagna, che hanno la medesima problematica di TE.AM. determinata dal sistema tariffario non sufficiente, per le motivazioni sopra delineate, a remunerare il capitale.

Tale progetto consiste nell' incorporazione da parte di Romagna Acque S.p.A. dei cespiti del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore, con lo scopo di fare della società "incorporante" l'unico soggetto proprietario delle reti, con una capacità di investimento molto maggiore rispetto alle singole società patrimoniali.

La realizzazione di tale progetto era subordinata ad una modifica del sistema tariffario da parte dell'autorità nazionale (ARERA) tale da consentire la remunerazione del capitale, quanto meno delle quote di ammortamento.

E' stata in tal senso predisposta una "motivata istanza" all'autorità nazionale.

Siccome ogni modifica in aumento dei canoni alle patrimoniali comporta un incremento delle tariffe a carico degli utenti finali, la gestazione è stata particolarmente complessa e l'accettazione da parte dell'autorità nazionale per il gas e l'energia era tutt'altro che scontata.

In estrema sintesi la motivata istanza trasmessa nel gennaio 2021 all'autorità nazionale prevedeva diversi scenari che si sostanziano tutti nel fatto che **tutti i canoni che sarebbero stati corrisposti in caso di accettazione dovevano essere reinvestiti nell'ampliamento e ristrutturazione delle reti idriche stesse ed il canone non potrà in alcun caso eccedere le quote di ammortamento.** Stessa destinazione dovrà avere il fondo di ripristino già accantonato dal gestore.

L'autorità nazionale nel corso del 2021 ha accettato tale proposta, nella considerazione del fortissimo bisogno di investimenti nel servizio idrico, del trend delle tariffe che senza nuovi investimenti e canoni, sarebbe stato in calo, e della liquidità delle patrimoniali stesse.

La motivata istanza, come approvata dall'Autorità, contestualmente ad una proroga al 2028 all'attuale gestore, Hera S.p.A., prevede la remunerazione dal parte del gestore dei cespiti prima in uso gratuito allo stesso, con contestuale obbligo da parte delle società patrimoniali di reinvestimento integrale del maggior corrispettivo in interventi del servizio idrico integrato, con importanti ricadute sul territorio in termini di miglioramento ed ampliamento della rete idrica.

Per Te.Am. nella motivata istanza sono stati approvati i seguenti maggiori canoni e contestuali maggiori investimenti:

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
€ 294.000	€ 711.000	€ 1.731.737	€ 1.717.615	€ 1.699.404	€ 1.698.474	€ 1.696.352

Negli esercizi 2022 e 2023 tali maggiori canoni si aggiungeranno a quelli in essere relativi all'affitto del ramo di azienda ed a quelli relativi alla remunerazione degli investimenti di cui al POG 2008-2012 e ciò provocherà un temporaneo effetto positivo sui risultati economici della società. A partire dal 2024 cesseranno i canoni relativi all'affitto del ramo di azienda ante 2006 resteranno le altre due componenti. A regime i canoni saranno in calo, in quanto correlati alla procedura di ammortamento e nel lungo periodo non vi sarà alcun effetto economico, in quanto i corrispettivi non eccederanno mai le correlate quote di ammortamento.

L'operazione successiva, che costituiva punto di forza dell'istanza, è proprio la realizzazione, con scopo di razionalizzazione ed ottimizzazione della gran mole di investimenti, di una unica società patrimoniale del servizio idrico integrato.

La società individuata, come già detto, è la società Romagna Acque Società delle Fonti S.p.a. che già possiede struttura adeguata e potrebbe anche rendersi disponibile ad appaltare essa stessa eventuali investimenti previsti in ossequio alla motivata istanza. In tale ottica va anche vista la costituzione da parte di Romagna Acque S.p.A. della società Acqua Ingegneria S.r.l.

L'operazione societaria si sostanzierebbe quindi nella cessione dei cespiti dell'idrico, ricevendo in concambio azioni di Romagna Acque.

Al termine di ciò, esemplificando, il patrimonio di TEAM, sarebbe composto esclusivamente dagli immobili ove ora sorge il canile, da un immobile concesso in locazione commerciale ad HERA stessa per il servizio ambientale e dalle azioni di Romagna Acque ricevute in concambio.

La società, a questo punto, salvo operazioni straordinarie non attualmente prevedibili, non avrà più le caratteristiche previste dal D.lgs 175/2016, per poter essere detenuta dagli enti locali soci. Dovrà pertanto sciogliersi e retrocedere ai comuni gli immobili residui e le immobilizzazioni finanziarie.

CONCLUSIONI:

- Si conferma la volontà e la possibilità di detenere la società **fino alla realizzazione del progetto di aggregazione dei cespiti del servizio idrico integrato in capo ad un unico ente, come sopra delineato;**
- La società, ai sensi dello statuto approvato nel dicembre 2011 aveva durata fino al 31/12/2023. Tale data era legata alla durata dell'affidamento all'attuale gestore del servizio idrico integrato, ora prorogato al 2028, e dovrà essere aggiornata per consentire la realizzazione del progetto di cui sopra e delle operazioni successive, che difficilmente si potranno concludere nell'esercizio 2023.
- Nei primi mesi del 2023 dovrà essere convocata assemblea straordinaria per procedere alla proroga della durata della società e contestualmente procedere ad una revisione dello statuto, anche prevedendo meccanismi di controllo più efficaci in vista dell'importante intervento di carattere straordinario che attende la società ed i soci.
- **Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione pur subordinata alla realizzazione di quanto sopra.**

DELTA 2000 Soc. Cons. A R.L.

Progressivo società partecipata:	3
Denominazione società partecipata:	DELTA 2000 Soc. Cons. A R.L.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	L'attività della società è finalizzata all'ideazione, attuazione, coordinamento, gestione e rendicontazione tecnico-economica di azioni e progetti riferiti a programmi economici territoriali, al servizio degli Enti Locali, delle Associazioni, degli operatori e dell'intera collettività. I principali ambiti di intervento sono agricoltura e pesca, ambiente e territorio, turismo e cultura, industria e artigianato, risorse umane, cooperazione territoriale, progetti integrati.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	X

Società misto pubblica a prevalente partecipazione pubblica

DELTA 2000 Soc. cons. a r.l. è un Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nell'applicazione dell'art. 4 co. 6 ai sensi del quale è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 e dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15.5.2015. Si ritiene la partecipazione indispensabile per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente in quanto la società si inserisce nel quadro della evoluzione delle strategie comunitarie, nazionali e regionali, che prevedono la differenziazione delle politiche, quale strumento operativo di supporto agli Enti pubblici locali e alle imprese del territorio, per svolgere funzioni di animazione, informazione, progettazione, assistenza tecnica e gestione degli interventi a livello locale. In particolare, in estensione a progetti o iniziative assegnate direttamente, partecipa alla concreta attuazione delle politiche di sviluppo con la funzione di migliorare la integrazione tra la fase di progettazione e la fase della gestione, agendo particolarmente sul potenziale endogeno per elevare l'impatto degli interventi programmati.

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2021

	2021	2020	2019
CAPITALE SOCIALE	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00
CAPITALE NETTO	€ 241.465,00	€ 240.280,00	€ 233.046,00
UTILE/PERDITA	€ 1.184,00	€ 7.235,00	€ 6.698,00

FATTURATO	
2018	€ 1.296.949,00
2019	€ 943.956,00
2020	€ 721.905,00
2021	€ 851.803,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2018	€ 1.251.828,00
2019	€ 899.677,00
2020	€ 679.308,00
2021	€ 818.866,00

SPESE DI PERSONALE	
2018	€ 281.373,00
2019	€ 206.611,00
2020	€ 192.208,00
2021	€ 192.208,00

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire l'equilibrio economico-gestionale.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

I comuni soci hanno deliberato di aderire all'aumento di capitale da sottoscrivere entro il 31/12/2018, portandolo ad un importo massimo di € 200.000, con l'obiettivo di poter avere la rilevanza e la solidità necessaria per la partecipazione ai progetti europei a cui è stata ammessa

Mantenimento della partecipazione

La società è stata costituita in attuazione dell'art 31 del regolamento CE n.13/2013- Gruppo di Azione Locale e come tale ricade nell'applicazione dell'art. 4 co. 6, in sede di revisione straordinaria si è ribadita la possibilità di mantenere la partecipazione. Anche in sede di analisi volta alla predisposizione della revisione ordinaria si rileva il rispetto dei parametri gestionali e di attività che consentono di detenere la partecipazione.

ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC.CONS. A R.L.

Progressivo società partecipata:	4
Denominazione società partecipata:	ANGELO PESCARINI SCUOLA ARTI E MESTIERI SOC. CONS. A R.L.
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Progettazione e gestione di iniziative di formazione, iniziale, superiore e continua destinati alla qualificazione di giovani ed adulti sviluppo sociale ed economico del territorio.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Società a totale partecipazione pubblica

La società è a totale partecipazione pubblica e svolge una rilevante parte della sua attività nei confronti di categorie svantaggiate, organizzando corsi per minori in dispersione scolastica, attività rivolte all'accompagnamento, orientamento e costituzione di tirocini aziendali.

La società opera nel campo dei servizi formativi contribuendo al perseguimento dello sviluppo economico e sociale del territorio comunale, competenza affidata ai Comuni ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico Enti Locali).

La L.R. Emilia-Romagna n. 12/2003 sull'uguaglianza e l'opportunità di accesso all'istruzione e alla formazione professionale, affida agli enti locali, oltre che alla Regione stessa, competenze nel campo del sostegno del successo formativo (art. 20), definendo all'art. 28 la formazione professionale come servizio pubblico determinante per lo sviluppo socio-economico e per l'innovazione sul territorio. Il successivo art. 38, inoltre, individua la formazione nella pubblica amministrazione quale fattore determinante per renderla adeguata alle esigenze economiche e sociali del territorio e per migliorare la qualità dei servizi.

L'art. 39 della sopra richiamata Legge Regionale, inoltre, attribuisce ai Comuni la facoltà di esercitare le funzioni di gestione in materia di formazione professionale in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati.

Nell'ambito della L.R. Emilia-Romagna n. 14/2015, la società si caratterizza quale soggetto erogatore di servizi ai cittadini del territorio, in una visione di inclusione attiva, in particolare dei soggetti più deboli e svantaggiati. Si colloca, pertanto, in settori di specializzazione strategici per il nostro territorio che, nonostante la possibilità di presidio anche di altri soggetti, non trovano ancora un'adeguata offerta oltre a quella fornita dalla Scuola stessa, in particolare riguardo le categorie più svantaggiate. Infatti, da diversi anni la Scuola A. Pescarini propone attività a rilevanza sociale, proponendo diverse tipologie di percorsi:

- qualifica professionale di tipo artigianale e industriale per giovani in dispersione scolastica tra i 15 e 18 anni nell'ambito della legge regionale n. 5/2010;

- riqualifica e riconversione per disoccupati di lunga durata al fine del reinserimento lavorativo, in collaborazione anche con i Servizi provinciali per l'impiego e attivazione di tirocini formativi in imprese del territorio per favorire la transizione al lavoro di giovani e disoccupati;
- progetto regionale per donne vittime di violenza nel corso del 2020, coordinato dalla Scuola A. Pescarini in collaborazione con le Associazioni che si occupano del tema, tra cui SOS Donna a Faenza;
- sostegno e accompagnamento al lavoro di personale disabile ex L. 68/99 e persone svantaggiate ex L. 381/91.;
- qualifica per Operatore socio-sanitario quasi in esclusiva sul territorio provinciale;
- educazione all'Europa e al plurilinguismo nelle scuole dell'obbligo.

La società, per tutte le motivazioni sopra indicate, presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale.

Come deliberato nel precedente piano di revisione degli organismi partecipati al 31/12/2020, che qui si intende richiamato, la società non è configurabile come in "*controllo pubblico*", in quanto non si presentano le condizioni previste dall'art. 2 primo comma lettere b) e m), né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che richiedano il consenso unanime di tutte le parti.

Tuttavia, a prescindere dalla ricostruzione formale di controllo, la società si è posta come obiettivo il rispetto delle prescrizioni previste dal TUSP per le società a controllo pubblico, ritenendo opportuno soddisfarle in via di autolimitazione. In particolare, tutte le condizioni di seguito elencate sono rispettate:

- le nomine del CDA rispettano le norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.lgs. n. 39 del 2013 e non percepisce compenso;
- non vengono corrisposti gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività;
- non vengono corrisposti trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- non si attribuiscono deleghe ai consiglieri;
- il vicepresidente è solo il sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza il riconoscimento di alcun compenso;
- non sono stati istituiti organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società;
- vengono rispettate le condizioni su trasparenza e anticorruzione.

Inoltre, la società si è impegnata ad integrare la documentazione di bilancio, aggiungendo la relazione al governo societario al fascicolo del bilancio di esercizio 2021 e a fornire già in sede di assemblea di approvazione del bilancio le informazioni per la valutazione del rischio di crisi aziendale.

La società ha incaricato un consulente esterno per apportare modifiche allo Statuto societario coerenti con i punti sopra elencati. È prevedibile l'approvazione del nuovo Statuto da parte dei soci nel corso del 2023.

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2021

	2021	2020	2019
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 406.220,00	€ 352.110,00	€ 340.306,00
UTILE/PERDITA	€ 54.111,00	€ 11.801,00	€ 30.902,00

FATTURATO	
2018	€ 3.630.866,00
2019	€ 3.672.391,00
2020	€ 3.128.660,00
2021	€ 3.814.795,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2018	€ 3.560.220,00
2019	€ 3.616.582,00
2020	€ 3.091.099,00
2021	€ 3.690.518,00

SPESE DI PERSONALE	
2018	€ 1.093.878,00
2019	€ 1.404.402,00
2020	€ 1.126.220,00
2021	€ 1.149.092,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto: a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a); b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b); c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c); d) il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d); e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire l'equilibrio economico-gestionale (per approfondimenti si veda paragrafo 3.4 della Relazione Tecnica). g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).
I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), e ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale. Per tutte le motivazioni fin qui richiamate si prevede di mantenere la partecipazione senza necessità di intervento.

Conclusione:

Anche in sede di revisione straordinaria si confermata la possibilità di detenere la partecipazione, avendo la società un ruolo di importanza sociale nei confronti di attività rivolte a categorie svantaggiate, ove strutture private non hanno interesse a operare o possono avere difficoltà.

BASSA ROMAGNA CATERING SPA

Progressivo società partecipata:	5
Denominazione società partecipata:	BASSA ROMAGNA CATERING SPA
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Realizzazione e gestione di centri per la produzione di pasti per la ristorazione collettiva - fornitura di pasti agli enti pubblici soci, gestione del servizio di mensa interaziendale del territorio.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X

Società mista pubblico privata

La società è stata oggetto di importante intervento di razionalizzazione organizzativa e gestionale nel corso del 2014 e 2015 a seguito della gara a doppio oggetto per l'affidamento dei contratti di fornitura dei pasti per le mense scolastiche e per i servizi assistenziali gestiti dall'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Importanti interventi di contenimento dei costi ed incremento del fatturato. La scelta del socio privato è stata fatta conformemente a quanto ora prescrive l'articolo 17 del D.lgs 175/2016

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2021

	2021	2020	2019
CAPITALE SOCIALE	€ 774.675,00	€ 774.675,00	€ 774.675,00
CAPITALE NETTO	€ 2.672.429,00	€ 2.167.234,00	€ 2.083.398,00
UTILE/PERDITA	€ 505.191,00	€ 83.836,00	€ 663.231,00

Numero medio dipendenti	101
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Costo del personale	€ 1.989.744,00
Compensi amministratori	€ 50.000,00
Compensi componenti organo di controllo	€ 10.500,00

FATTURATO	
2018	€ 8.718.598,00
2019	€ 9.005.548,00
2020	€ 6.152.576,00
2021	€ 8.143.873,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2018	€ 7.661.069,00
2019	€ 8.065.068,00
2020	€ 6.034.235,00
2021	€ 7.498.577,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

Gli obiettivi, ed i vincoli gestionali sono stati esplicitati e definiti in sede di affidamento, a seguito della gara a doppio oggetto di cui la società risulta essere aggiudicataria.

I risultati conseguiti nel 2021 confermano la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica.

I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione

In sede di revisione straordinaria si è rilevata la conformità a tutti i parametri previsti dall'rt.24 e la possibilità di mantenimento della partecipazione.

La scelta del socio privato è stata fatta conformemente a quanto ora prescrive l'articolo 17 del D. Lgs 175/2016.

Sono rispettati tutti i parametri di cui all'art. 5 del TU, ed in particolare quello di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, come evidente dai bilanci della società, che tra l'altro garantisce un costante flusso di dividendi.

Conclusione:

Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.Lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione

LEPIDA SCPA

Progressivo società partecipata:	6
Denominazione società partecipata:	LEPIDA SCPA
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Attività operativa per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione degli Enti Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per l'erogazione dei servizi telematici inclusi nell'architettura di rete.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
---	---

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, co. 2, lett. d)	X
--	---

La società è indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente in quanto consente la realizzazione, la gestione e la fornitura di servizi di connettività sulla rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni anche ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L.R. 11/2004 e successive modifiche e integrazioni e in conformità agli obiettivi europei.

Dette attività di realizzazione e gestione di reti di comunicazione sono qualificate come di primario interesse generale dall'art. 3, c. 2 del D.lgs. 259/2003 e possono essere svolte dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali o da loro associazioni esclusivamente per il tramite di società controllate o collegate (art. 6 c. 1 D. Lgs. 259/2006).

La società è stata costituita con il modello "in house providing" dalla Regione Emilia-Romagna, socio di maggioranza (95,6412%), e dagli Enti locali del territorio regionale, quale strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture di telecomunicazione

pubblica. Lepida S.c.p.A è soggetta alla Direzione e al Coordinamento della Regione EmiliaRomagna ed è, inoltre, assoggettata al controllo analogo congiunto tra le Pubbliche Amministrazioni socie, allo scopo di esercitare il coordinamento delle attività, la supervisione e il controllo delle stesse.

Lepida S.c.p.A, infine, concorre al raggiungimento degli obiettivi strategici definiti nel Documento

di economia e finanza regionale (DEFR), inerenti principalmente l'Agenda Digitale dell'EmiliaRomagna; collabora alla diffusione della banda ultra larga per cittadini, imprese e scuole, alla

diffusione di nuovi punti WiFi pubblici e gratuiti di accesso alla rete Internet e alla promozione dei diritti di cittadinanza digitale; supporta la diffusione delle Agende digitali locali in coerenza con la strategia regionale

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2021

	2021	2020	2019
CAPITALE SOCIALE	€ 69.881.000,00	€ 69.881.000,00	€ 69.881.000,00
CAPITALE NETTO	€ 73.841.727,00	€ 73.299.833,00	€ 73.235.604,00
UTILE/PERDITA	€ 536.895,00,00	€ 61.229,00	€ 88.539,00

FATTURATO	
2018	€ 27.758.119,00
2019	€ 60.821.768,00
2020	€ 60.583.006,00
2021	€ 68.184.400,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2018	€ 27.093.024,00
2019	€ 60.775.393,00
2020	€ 60.443.130,00
2021	€ 67.093.654,00

SPESE DI PERSONALE	
2018	€ 4.893.578,00
2019	€ 26.052.400,00
2020	€ 26.411.866,00
2021	€ 27.012.018,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto:

- a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a);
- b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b);
- c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- d) il fatturato medio è superiore a un milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- e) la società non ha prodotto perdite nei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società continua a garantire l'equilibrio economico-gestionale (per approfondimenti si veda paragrafo 3.8 della Relazione Tecnica). In applicazione dell'art. 19 comma 5 si è consolidato un meccanismo di definizione e assegnazione di indirizzi e obiettivi specifici, nell'ambito del CPI (Comitato Permanente di Indirizzo e Coordinamento), luogo del controllo analogo congiunto di Lepida scpa. Ciò consente di razionalizzare il processo di definizione e controllo degli obiettivi assegnati, evitando l'attribuzione alla società di indirizzi diversificati da parte dei numerosi soci.
- g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g), in quanto la società ha già posto in essere nel corso del 2018 un'operazione di aggregazione. Infatti, con decorrenza 01/01/2019 si è perfezionata la Fusione per incorporazione di CUP 2000 Scpa in Lepida con contestuale trasformazione di Lepida in Scpa. Tale processo rientra nell'ambito del riordino delle società in house, che la Regione Emilia Romagna aveva avviato con delibera n° 924/2015, in coerenza con la legge di stabilità 2015 n° 190/2014.

I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione

La società ai sensi del D.Lgs 175/2016 può essere mantenuta dagli enti locali soci trattandosi di società strumentale agli enti per la realizzazione, fornitura ed erogazione dei servizi della rete regionale delle pubbliche amministrazioni.

Conclusione:

Si conferma il permanere dei requisiti previsti dal D.Lgs 175/2016 necessari per poter detenere la partecipazione

Agenzia Mobilità Romagnola A.M.R. S.r.l. CONSORTILE

Progressivo società partecipata:	7
Denominazione società partecipata:	A.M.R. S.R.L. CONSORTILE
Tipo partecipazione:	Diretta
Attività svolta:	Svolgimento di tutte le funzioni di "agenzia della mobilità" previste dalle norme di legge vigenti nell'ambito territoriale romagnolo Gestione delle reti relativi al trasporto pubblico locale e attinenti alla mobilità, con finalità di affidarli in gestione a imprese terze assegnatarie del servizio pubblico locale.

Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26):

La società:

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	X
Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	X

Società a totale partecipazione pubblica

AMR è stata costituita in attuazione del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30 e ss.mm.ii., al cui art. 19 è prescritto che le Province e i Comuni costituiscano, per ciascun ambito territoriale, un'agenzia locale per la mobilità e il trasporto pubblico locale di loro competenza.

La società presenta le caratteristiche per essere considerata essenziale per le finalità istituzionali dell'Ente locale: infatti è considerata a partecipazione obbligatoria e fondamentale per l'assolvimento delle funzioni inerenti al trasporto pubblico locale, costituita in applicazione a quanto indicato dalle relative normative di settore.

Ai sensi dell'art. 14 c. 27 del D.L. n. 78/2010, l'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico comunale rientra tra le funzioni fondamentali dei comuni. La partecipazione del Comune alla società, inoltre, si configura quale obbligatoria e necessaria, allorché i soci "devono" partecipare alla società in virtù di quanto disposto dalle citate normative e dallo Statuto stesso.

Alla luce di quanto sopra richiamato, si può qualificare AMR come società a partecipazione pubblica di diritto speciale rispetto sia al diritto comune delle società, sia alla disciplina delle società pubbliche contenuta nel TUSP.

Come deliberato anche nei precedenti piani di revisione, che qui si intendono richiamati, la società non si configura come "in controllo pubblico", in quanto nessun socio possiede una partecipazione di controllo, né sussistono norme di legge o statutarie ovvero patti parasociali che definiscano una situazione di controllo in essere. Non si verificano, quindi, le condizioni previste dall'art. 2, primo comma, lettere b) e m) del D.lgs. 175/2016.

A prescindere comunque dalla sua qualificazione giuridica di società a partecipazione pubblica, AMR ha adottato nel tempo alcune delle disposizioni previste dalla disciplina più rigorosa delle società a controllo pubblico. A titolo esemplificativo e non esaustivo: ha adottato un "Regolamento per la ricerca, selezione e reclutamento del personale", ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e redige il relativo Piano

triennale, applica il Codice degli Appalti (D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii), nessun compenso viene riconosciuto ai membri del Comitato di Coordinamento e al relativo Presidente.

Infine, è stato attribuito mandato all'Amministratore unico di procedere con una proposta all'assemblea dei soci di AMR di un testo aggiornato dello statuto sociale. Tale statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci in data 18 novembre 2022 e riporta le seguenti modifiche principali:

- sono stati inseriti nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs. 175/2016 per le società "a controllo pubblico";
- il Coordinamento Soci è stato soppresso dall'elenco degli Organi sociali e contestualmente previsto in statuto in un nuovo istituto denominato "Consulta dei Soci" con funzioni di mera informazione, consultazione e discussione preventive degli argomenti da porre in approvazione (dato l'alto numero di Soci);

la previsione di un organo amministrativo collegiale (CdA formato da 3 o 5 membri), ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, non può essere inserita nello statuto di AMR, in quanto la L.R.E.R. n.10/2008 - che disciplina le "agenzie della mobilità" nella regione Emilia-Romagna - stabilisce espressamente (art.25, comma 1, lettera "a") che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico).

REQUISITI ARTICOLO 20, COMMA 2 TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE

Riferimento esercizio 2021

	2021	2020	2019
CAPITALE SOCIALE	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
CAPITALE NETTO	€ 3.503.072,00	€ 3.340.615,00	€ 3.140.675,00
UTILE/PERDITA	€ 162.457,00	€199.942	€-162.813,00

FATTURATO	
2018	€ 57.310.062,00
2019	€ 59.151.270,00
2020	€ 62.267.390,00
2021	€ 70.774.477,00
COSTO DELLA PRODUZIONE	
2018	€ 57.261.692,00
2019	€ 59.314.302,00
2020	€ 62.051.297,00
2021	€ 70.614.253,00

SPESE DI PERSONALE	
2018	€ 1.147.040,00
2019	€ 1.208.627,00
2020	€ 1.238.682,00
2021	€ 1.258.603,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2

La società non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g), in quanto: a) la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a); b) la società non è priva di dipendenti e il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b); c) la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c); d) il fatturato medio è superiore a un milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d); e) la società ha prodotto un risultato medio negli ultimi tre anni positivo; f) non si rileva la "necessità di contenimento dei costi funzionamento" (art. 20, co. 2, lett. f) in quanto la società normalmente garantisce il pieno equilibrio economico-gestionale (la perdita rilevata nel 2019 è di natura straordinaria, imputabile alla svalutazione prudenziale di un credito vantato nei confronti di un comune socio, ma la società si è riservata di attivare ulteriori procedure di verifica sulla possibilità di recupero del credito); g) non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g), in quanto la società ha già posto in essere un'operazione di aggregazione con effetto dal 16/01/2017 ai sensi dell'art. 23 comma 4 della L.R. 9/2013 come modificato dalla L.R. 17/2014 art. 27 comma 1.

Il piano di revisione straordinaria ha confermato, a maggior ragione a seguito dell'intervento di aggregazione, la possibilità di mantenere la partecipazione in quanto è società a scopo di lucro che svolge funzioni previste dall'Agenzia della mobilità.

I requisiti di cui all'art.20 risultano essere rispettati

Mantenimento della partecipazione

La società ai sensi del D.Lgs 175/2016 può essere mantenuta dagli enti locali soci trattandosi di società a scopo di lucro ma che svolge funzioni previste dall'Agenzia di mobilità.

Conclusione:

La società ha dimostrato fino ad ora una gestione in sostanziale equilibrio dal punto di vista economico-patrimoniale (recuperando anche la perdita registrata nel 2019), inoltre non ricade in nessuna delle ipotesi indicate dall'art. 20, comma 2, lett. a) - g).